

dell'artigianato (ora: Ministro dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro del tesoro (ora: Ministro dell'economia e delle finanze) (14);

che un'apposita **convenzione** per la gestione del fondo di garanzia dovesse essere stipulata tra l'allora Ministero dell'industria e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.Lgs 385/1993 (15).

Si ricorda inoltre che l'articolo 1, comma 847, della legge n. 296/2006 ha istituito il Fondo per la finanza d'impresa allo scopo di facilitare l'accesso al credito, alla finanza ed al mercato finanziario delle imprese e di razionalizzare le modalità di funzionamento dei fondi pubblici di garanzia e di partecipazione al capitale di rischio. Le disposizioni attuative dovrebbero essere definite, ai sensi del successivo comma 848, da un **decreto** del Ministro dello sviluppo economico, che non è stato ancora emanato. Nel Fondo per la finanza d'impresa dovrebbero confluire le risorse provenienti da diversi fondi di cui la legge finanziaria 2007 ha disposto la soppressione, tra i quali anche il **Fondo di garanzia** di cui all'articolo 15 della legge 266/1997.

In particolare, il decreto-legge n. 185/2008 ha destinato al rifinanziamento del **Fondo di garanzia per le PMI**, il cui intervento viene esteso anche alle imprese artigiane, la somma di **450 milioni di euro** (quale limite massimo).

Il rifinanziamento è stato disposto in attesa dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto all'articolo 1, comma 848 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di definizione delle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dal comma 847 della medesima legge finanziaria, nel quale confluiscono varie risorse provenienti dai diversi fondi (tra cui lo stesso Fondo di garanzia) di cui si dispone la soppressione. Di tali risorse aggiuntive, il **30 per cento è riservato agli interventi di controgaranzia dei Confidi**. Inoltre si dispone che gli interventi del Fondo di garanzia per le PMI siano assistiti dalla garanzia dello Stato, quale ga-

ranzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, comunque nei limiti delle risorse destinate a tale scopo a legislazione vigente sul bilancio dello Stato. Lo stesso decreto ha infine consentito l'incremento della dotazione del Fondo mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE (Servizi assicurativi del commercio estero) Spa, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale.

Ulteriori norme riguardanti il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** sono state introdotte con il **decreto-legge 5/2009**.

In primo luogo si è previsto (articolo 7-*quinquies*) che la dotazione del Fondo di garanzia possa essere incrementata con l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa. È stato altresì disposto un **ulteriore incremento** della dotazione del Fondo di garanzia, con corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

In particolare, con il comma 5 dell'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5/2009 è stato stabilito che, sino all'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (articolo 1, commi 847 e 848, della legge n. 296 del 2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione delle risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa riguardanti la quota destinata alle imprese innovative (articolo 106 della legge n. 388 del 2000 – finanziaria 2001), gestita da Mediocredito Centrale sul conto di Tesoreria n. 23514, e delle risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio (articolo 4, comma 106, della legge n. 350 del 2003 – finanziaria 2004), depositate

sul conto corrente n. 22047 di Tesoreria Centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa (ex Sviluppo Italia Spa). Tali ultime risorse possono inoltre essere reintegrate con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilità del Fondo di garanzia. Il successivo comma 6 ha trasferito al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo finanzia d'impresa e del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Inoltre il comma 8 ha incrementato la dotazione del Fondo di garanzia nella misura di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012, con corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Si è prevista, inoltre, la possibilità di **estendere gli interventi del Fondo** di garanzia alle misure che consentano alle imprese la **rinegoziazione dei debiti** in essere con il sistema bancario e l'assolvimento degli obblighi tributari e contributivi.

Infine, in attesa della concreta operatività del Fondo per la finanzia d'impresa sono state destinate, per il 2009, risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per non meno di 10 milioni di euro a favore delle imprese dei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, in cui siano state realizzate opere di smaltimento o riciclo dei rifiuti o di riciclo e depurazione delle acque ad uso industriale (16).

Disposizioni volte a sostenere le PMI in difficoltà finanziaria sono contenute inoltre nel **decreto-legge n. 78/2009** (17) (convertito dalla legge n. 102/2009) che prevede una norma ponte per la moratoria dei debiti nei confronti delle banche. In particolare, il **comma 3-quater** dell'articolo 5 prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad **attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie**

imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. In attuazione di tale previsione, il 3 agosto 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente dell'ABI e le Associazioni dei rappresentanti delle imprese hanno firmato un Avviso comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio con l'obiettivo di dare respiro finanziario alle imprese aventi adeguate prospettive economiche e in grado di provare la continuità aziendale. L'accordo prevede, in particolare, la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate o dei canoni relativi ad operazioni di mutuo o di *leasing*. È inoltre previsto l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre Associazioni di rappresentanza delle imprese firmatarie dell'Avviso comune si sono impegnate a definire un sistema di monitoraggio dell'andamento dell'iniziativa.

Il 23 dicembre 2009 è stata concordata un'integrazione all'Avviso comune tra il Ministero dell'economia e delle finanze, l'ABI e le altre rappresentanze d'impresa, in modo da prevedere l'estensione dell'ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale, a condizione che:

la norma di incentivazione sia compresa nell'elenco predisposto e aggiornato dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni dei soggetti concedenti le agevolazioni, che abbiano deliberato, con proprio atto vincolante, l'ammissione dei finanziamenti ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti;

non debba essere modificato, per effetto dell'operazione di sospensione/allungamento, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici.

Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico

La sopra citata **legge n. 99/2009** ha introdotto inoltre misure a favore del risparmio e dell'efficienza energetica che interessano anche le piccole e medie imprese (**articolo 27**).

In particolare, il **comma 9** ha previsto l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2009, di un **piano straordinario**, da trasmettere alla Commissione europea, volto ad accelerare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico.

Il suddetto **piano conterrà**, tra l'altro, **misure volte a favorire le PMI** e ad agevolare l'accesso all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione.

Internazionalizzazione delle imprese

Norme per **promuovere la presenza delle imprese nazionali all'estero** sono contenute nel decreto-legge n. 78/2009 e nella legge n. 99/2009, anche con specifico riferimento **alle piccole e medie imprese. Sistema « Export banca »**

Il **decreto-legge n. 78/2009** ha demandato ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo **sistema integrato di finanziamento e assicurazione** — denominato « **export banca** » — volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa (18) (articolo 8), nonché la fissazione delle modalità e dei criteri per consentire le **operazioni di assicurazione del credito** per le esportazioni da parte della **SACE Spa anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.**

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le **operazioni di internazionalizzazione** delle imprese **assistite da garanzia o assicurazione della SACE Spa** (19) possano essere **finanziate dalla Cassa** con l'utilizzo dei **fondi prove-**

nienti dalla raccolta postale, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie. In attuazione della norma in esame è stato adottato il decreto MEF del 22 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2010.

Start-up di progetti di internazionalizzazione

La **legge n. 99/2009** all'**articolo 14** istituisce presso la Tesoreria dello Stato un **Fondo rotativo** destinato a **favorire** la fase di **avvio di progetti** di internazionalizzazione delle imprese, la cui gestione viene assegnata alla SIMEST Spa. Si ricorda che tale società è controllata dal Governo italiano, che detiene il 76 per cento del pacchetto azionario, ed è stata istituita con il compito di promuovere il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e di assistere gli imprenditori nelle loro attività all'estero.

Al Fondo saranno assegnate le disponibilità finanziarie derivanti da utili di competenza del Ministero dello sviluppo economico quale socio della SIMEST e già destinati, ai sensi del decreto legislativo n. 143/1998 (20), allo sviluppo delle esportazioni.

Gli interventi del Fondo sono stati destinati ad **investimenti di carattere transitorio**, e non di controllo, **nel capitale di rischio di società costituite appositamente da parte di piccole e medie imprese** e di loro raggruppamenti, finalizzati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione.

La norma ha la finalità di supportare, attraverso investimenti nel capitale di rischio transitori e di minoranza, lo sviluppo di società che realizzino progetti di internazionalizzazione mediante società costituite da raggruppamenti di piccole e medie imprese che solitamente incontrano difficoltà nell'affrontare i mercati extra-europei a causa delle loro dimensioni.

Ricerca e innovazione

Nel campo della ricerca e dell'innovazione tra i **provvedimenti a favore delle**

piccole e medie imprese si segnala, in particolare, il **decreto** del Ministero dello sviluppo economico del **10 marzo 2009** (21) che ha istituito un **Fondo nazionale per l'innovazione**, con una dotazione di circa 60 milioni di euro, al fine di consentire (come previsto dall'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) la piena **partecipazione delle PMI al sistema di proprietà industriale ed il rafforzamento del brevetto italiano**, nonché per favorire la trasferibilità dei titoli della proprietà industriale e la loro capacità di attrarre finanziamenti, anche dall'estero.

Tali finalità sono perseguite attraverso l'attuazione di interventi tesi ad agevolare l'accesso da parte delle PMI al capitale di rischio e di debito per il sostegno finanziario a progetti innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale.

Gli interventi del Fondo sono attuati attraverso la compartecipazione delle risorse pubbliche in operazioni finanziarie progettate, co-finanziate e gestite da soggetti intermediari (banche e intermediari finanziari), espressamente finalizzate al sostegno di progetti innovativi collegati a titoli della proprietà industriale.

Le risorse del Fondo sono assegnate, in via prioritaria, in favore di operazioni finanziarie:

adeguate a realizzare il finanziamento di progetti aziendali innovativi basati sull'utilizzo economico dei titoli della proprietà industriale

che coinvolgono gli attori della filiera dell'innovazione, in particolare Università e centri di ricerca

in cui il soggetto intermediario proponente assicura l'apporto di competenze finanziarie e gestionali.

Il nuovo Fondo è stato **reso operativo** con la firma degli **avvisi pubblici** di attuazione del Ministro dello sviluppo economico (sul punto si rinvia alla Circolare dell'area « affari legislativi » n. 19193 del 13 maggio 2009), che si riferiscono alle **due macroaree** di intervento individuate dal citato decreto: il finanziamento di debito, a cui vengono destinati 37,5 milioni

di euro, e il capitale di rischio, a cui sono assegnati 20 milioni di euro. I due interventi sono entrati in vigore con la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* (contratti pubblici) n. 153 del 30 dicembre 2009. Gli avvisi pubblici riguardano esclusivamente gli intermediari finanziari, in quanto sono diretti a selezionare i soggetti proponenti che dovranno presentare proposte volte ad agevolare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso al credito o al finanziamento in capitale di rischio per le PMI.

Il coinvolgimento delle imprese, mediante la presentazione di progetti imprenditoriali innovativi anche in forma congiunta mediante contratto di rete, sarà quindi possibile soltanto a seguito dell'aggiudicazione degli avvisi da parte degli intermediari proponenti.

Si ricorda inoltre il **DM 23 luglio 2009** (22) che, in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

Misure di carattere fiscale

Il su citato **decreto-legge n. 78/2009** ha previsto inoltre norme volte a favorire gli investimenti e la capitalizzazione delle imprese tramite incentivi di carattere fiscale, che saranno utili anche a **rendere più solide e produttive le piccole e medie imprese**.

In particolare, l'**articolo 5** del decreto-legge ha introdotto **agevolazioni fiscali** in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale meglio illustrate di seguito (oltre a disposizioni volte al sostegno finanziario delle PMI: *cfr. supra*).

Ulteriori agevolazioni fiscali per i titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti sono previste dal decreto-legge 40/2010 (« decreto incentivi »).

Detassazione degli investimenti

L'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha disposto l'**esclusione**, ai fini della determinazione del **reddito d'impresa**, di una quota del costo sostenuto per l'acquisto delle tipologie di **investimenti** indicati nella norma in esame (commi da 1 a 3-*bis*).

La finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l'attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

Il beneficio è introdotto in favore dei soggetti **titolari di reddito d'impresa**, ossia le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d'impresa che realizzano, nell'esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

L'agevolazione consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società (**IRPEF e relative addizionali e IRES**) mentre non rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rientrano nell'agevolazione i **nuovi investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 30 giugno 2010**.

Gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell'imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

Il **comma 1** esclude dall'imposizione sul reddito d'impresa il **50 per cento degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco** (23).

Ai sensi del **comma 2** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999 (24).

Il **comma 3** stabilisce che il **beneficio è revocato** in caso di **cessione** del bene oggetto dell'investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto.

Il **comma 3-bis** dispone una ipotesi ulteriore di **revoca del beneficio** che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell'investimento viene **ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo** (25).

Ulteriori agevolazioni fiscali, introdotte con il **decreto-legge n. 40 del 2010** (« decreto incentivi »), sono finalizzate ad incentivare gli **investimenti in ricerca industriale e sviluppo precompetitivo**, per la realizzazione di campionari, nei settori di **industria tessile** e di attività di **confezione** di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia — come individuati nelle divisioni 13 e 14 della tabella ATECO (26).

Il beneficio fiscale — nel limite complessivo di 70 milioni di euro — consiste in una **riduzione del reddito d'impresa** determinato ai fini delle imposte sui redditi **di un ammontare corrispondente al valore degli investimenti**.

L'agevolazione fiscale spetta limitatamente agli investimenti effettuati a decorrere dal **periodo d'imposta** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 fino al termine del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010. In sostanza, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il beneficio spetta per gli investimenti effettuati nel **2010**.

In ogni caso, la **fruizione** del beneficio spetta al contribuente solo al momento del pagamento del saldo delle imposte determinato in sede di dichiarazione dei redditi mentre non rileva ai fini della determinazione degli acconti IRPEF e IRES dovuti.

L'agevolazione è fruibile nei limiti degli importi *de minimis* previsti dall'Unione europea.

La normativa europea stabilisce che l'introduzione di agevolazioni fiscali di natura « non generalizzata », ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un'apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l'introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. *de minimis*) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti « *de minimis* », approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro in tre anni l'importo della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2009 ha introdotto un regime fiscale agevolato diretto a favorire la **capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone**.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'**aumento di capitale sociale**, qualora l'operazione di capitalizzazione:

sia **perfezionata entro sei mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell'aumento del capitale sociale;

comporti la **sottoscrizione** delle nuove quote o azioni **da parte di una persona fisica**. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;

sia eseguita con **conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del Codice civile** (27).

L'**importo agevolato** escluso da imposizione fiscale è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al **3 per cento dell'incremento del capitale sociale** fino ad un massimo di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il **periodo agevolato** in cui opera la detassazione è fissato in **cinque anni** e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

Semplificazione burocratica

Il decreto-legge n. 112/2008

con l'**articolo 38** ha provveduto, altresì, all'introduzione di norme volte a **semplificare le procedure** per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, affidando al Governo il compito di modificare la disciplina dello sportello unico per le attività produttive (28).

In particolare l'articolo 38 ha demandato ad un regolamento di delegificazione, nel rispetto di specifici principi e criteri, **la semplificazione e il riordino della disciplina degli sportelli unici** delle attività produttive, già previsti presso i comuni dal decreto legislativo n. 112/1998.

Lo sportello unico dovrà essere l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per i Comuni che non istituiscono lo sportello unico, le funzioni inerenti lo sportello unico verranno esercitate dalle

Camere di commercio, mediante il portale « *impresa.gov* », che assume la denominazione di « *impresainungiorno* », gestito congiuntamente con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). Le imprese possono richiedere per le comunicazioni una casella di posta elettronica certificata (PEC), fornita gratuitamente dalle Camere di commercio.

Nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), sarà possibile avviare immediatamente l'attività d'impresa con il rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta.

In attuazione di tale disciplina, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 207), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010. Il provvedimento abroga il precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1998 e attua un riordino complessivo della disciplina del SUAP, che — già individuato come canale unico tra imprenditore e amministrazione per eliminare ripetizioni istruttorie e documentali — è caratterizzato dall'introduzione dell'esclusivo utilizzo degli strumenti telematici. Si è addirittura scelto di considerare « non idoneo » il SUAP del Comune che non sia in grado di operare esclusivamente per via telematica. Questa decisione consente un'efficacia immediata al regolamento, prevedendo da subito l'attivazione di SUAP telematici presso i Comuni o, in mancanza, presso la Camera di commercio. Il regolamento dispone inoltre un coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo. Allo scopo di garantire al sistema dei SUAP l'effettiva operatività e salvaguardare gli investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, è stato affidato al portale *www.impresainungiorno.it* il compito di facilitare il collegamento con quelli già realizzati dalle Regioni stesse. Tale portale, già collegato al sistema pubblico di connettività (SPC), dovrebbe sopperire anche alle carenze informatiche dei co-

muni. Tra le numerose novità che consentono di velocizzare l'avvio di un'impresa, si segnala la possibilità di una contestuale presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA) e della comunicazione unica per la nascita dell'impresa (*v. infra*) presso il Registro delle imprese, che quindi trasmette immediatamente la DIA al SUAP.

Con altro regolamento si provvede ad individuare i requisiti, le modalità di accreditamento e di verifica dell'attività delle Agenzie per le imprese, cioè dei soggetti privati ai quali può essere affidata l'istruttoria e l'attestazione della sussistenza dei requisiti e presupposti normativi con riferimento alle istanze relative all'esercizio dell'attività di impresa. In attuazione di tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di regolamento iniziale (atto n. 208), è stato emanato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 159/2010.

Come precisato dalla legge 69/2009, le disposizioni del summenzionato articolo 38 costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE, nota anche come direttiva « servizi », che mira a facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e la libera circolazione dei servizi tra Stati membri garantendo al contempo un'elevata qualità dei servizi stessi.

Per quanto riguarda le **comunicazioni iniziali per l'avvio dell'attività d'impresa**, si ricorda inoltre che l'articolo 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito dalla legge n. 40/2007, ha previsto che gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese per l'iscrizione al Registro delle imprese, ai fini previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita IVA, siano assolti tramite una **comunicazione unica** presentata per via telematica o su supporto informatico all'Ufficio del Registro delle imprese delle Camere di commercio, il quale rilascia una ricevuta che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale e si fa carico di informare le altre amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica. Tale procedura si applica

anche in caso di modifiche o cessazione dell'attività d'impresa. Trascorsa la fase sperimentale di sei mesi durante la quale gli interessati hanno avuto la possibilità di avvalersi ancora della procedura tradizionale, dal 1° aprile 2010 per creare un'impresa è diventato obbligatorio utilizzare la procedura della comunicazione unica.

Si ricorda inoltre che, ai fini della semplificazione e della rapidità delle procedure relative all'avvio e all'esercizio dell'impresa, l'articolo 49 decreto-legge n. 78/2010 (29), convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, dispone la **sostituzione** della disciplina della **dichiarazione di inizio attività (DIA)** — recata da ogni normativa statale e regionale — **con** quella della **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**.

In particolare, la SCIA, introdotta sostituendo integralmente l'articolo 19 della legge n. 241/1990, rispetto alla DIA presenta una serie di semplificazioni. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà correranno la segnalazione per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Ulteriore corredo sarà offerto dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati (con allegati gli elaborati tecnici necessari per le verifiche di competenza dell'amministrazione), ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte delle Agenzie delle imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale. Le autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni sostituiranno anche l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive; sono sempre salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Lo spazio operativo dell'amministrazione competente è solo quello di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata

carenza dei requisiti e dei presupposti: ciò deve avvenire nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione e può contenere l'ordine di rimozione degli eventuali effetti dannosi. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge n. 241/1990. Decorso il suddetto termine di sessanta giorni, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale.

Altri interventi a favore dell'apparato produttivo

Interventi di reindustrializzazione

La **legge n. 99/2009** contiene disposizioni volte a promuovere gli interventi di reindustrializzazione sulla base di una approccio innovativo e sistematico che ruota attorno all'accordo di programma quale strumento di regolamentazione concordata alla cui definizione partecipano tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'individuazione delle aree e dei distretti in crisi in cui realizzare gli interventi è stata demandata ad un decreto del Ministro per lo sviluppo economico, al quale è stato, altresì, affidato il coordinamento dell'accordo di programma, anche avvalendosi, a tal fine, dell'Agenzia per l'attrazione degli investimenti (*ex* Sviluppo Italia) che dovrà provvedere all'attuazione degli interventi agevolativi sulla base di direttive emanate dal Ministro.

Inoltre, il Governo è stato delegato ad effettuare un riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, degli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione. La delega è finalizzata a rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree o distretti in crisi, con particolare riferimento a quelli del

Mezzogiorno, in funzione della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale.

Ricerca e innovazione

I temi della ricerca e dell'innovazione ricorrono in varie norme contenute nella legge n. 99/2009. Tale legge prevede il riordino del sistema degli incentivi e agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Inoltre, vengono destinate risorse agli interventi individuati dal Ministero dello sviluppo economico in determinati ambiti, tra cui: le iniziative realizzate in collaborazione tra enti pubblici di ricerca, università e privati; i **progetti di innovazione industriale**; la ricerca e lo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo nelle aree industriali in situazione di crisi.

Si ricorda che la disciplina relativa ai progetti di innovazione industriale (PII) è stata introdotta dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, commi 842-846) per favorire lo sviluppo di una specifica tipologia di prodotti e servizi ad alto contenuto di innovazione in aree tecnologiche strategiche per la crescita e la competitività del Paese: efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie per la vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche.

Con la legge 99/2009 vengono individuate, in aggiunta alle aree tecnologiche di cui alla legge finanziaria 2007, quelle relative alla tecnologia dell'informazione e della comunicazione, all'industria aerospaziale, all'osservazione della terra e all'ambiente. Peraltro, la legge attribuisce al Ministro dello sviluppo economico il potere di individuare nuove aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale ovvero di aggiornare o modificare quelle già individuate, entro tre mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, e — a regime — entro il 30 giugno di ogni anno.

Il DM 23 luglio 2009 (*Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2009), in attuazione dell'articolo 1, comma 845, della legge finanziaria 2007, ha disciplinato la

concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi innovativi finalizzati allo sviluppo di piccole imprese di nuova costituzione, all'industrializzazione dei risultati di programmi qualificati di ricerca o di sviluppo sperimentale, a programmi di investimento volti al risparmio energetico e alla riduzione degli impatti ambientali delle unità produttive interessate, a specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale.

La legge n. 99/2009 recava poi una delega per riordinare, semplificandolo e razionalizzandolo, il sistema delle **stazioni sperimentali per l'industria**, enti pubblici economici sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (30). L'articolo 7, comma 20, del succitato decreto-legge n. 78/2010 dispone la soppressione delle stazioni sperimentali per l'industria e il trasferimento dei compiti ed attribuzioni esercitati e del personale alle Camere di commercio.

Si consideri inoltre che l'articolo 4 del decreto-legge n. 112/2008 (31) ha autorizzato la costituzione di appositi **fondi di investimento** con la partecipazione di investitori pubblici e privati, per la realizzazione di **programmi di investimento** destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad elevato contenuto innovativo.

Con l'articolo 39, comma 2, della legge n. 69/2009 viene incentivata la creazione di **imprese nei settori innovativi** promosse da giovani ricercatori.

Per quanto riguarda i **finanziamenti** pubblici alla **ricerca applicata** o alla **ricerca industriale**, si segnalano i seguenti recenti decreti ministeriali:

DM 14 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico (32), che disciplina i **contratti di innovazione tecnologica** tra Ministero, imprese ed organismi di ricerca pubblici e privati, fissando le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica;

DM 18 gennaio 2010 (33) del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che invita alla presentazione di

progetti di ricerca industriale, nell'ambito del Programma operativo nazionale « Ricerca e competitività 2007-2013 ». Tale Programma promuove iniziative e progetti nei campi della ricerca scientifica, della competitività e dell'innovazione industriale nelle Regioni meno avanzate, comprese nell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). I progetti dovranno essere sviluppati nei nove ambiti strategici di riferimento previsti dagli accordi di programma e riguardare lo sviluppo della ricerca industriale, di attività non preponderanti di sviluppo sperimentale e le connesse attività di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca. Il bando scade il 9 aprile 2010;

DM 22 dicembre 2009 del Ministro dello sviluppo economico (34), che indice un bando per il finanziamento di **progetti di diffusione e trasferimento di tecnologie al sistema produttivo** e creazione di nuove imprese ad alta tecnologia nell'ambito del Programma RIDITT (Rete italiana per la diffusione dell'innovazione e il trasferimento tecnologico alle imprese). I termini di presentazione dei progetti sono fissati a novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

Grandi imprese in crisi

Il Governo è intervenuto sulla disciplina relativa all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi con il decreto-legge n. 134/2008 (noto anche come « **decreto Alitalia** ») che ha esteso l'ambito di applicazione del decreto-legge n. 347/2003 (« legge Marzano ») — che già disciplinava la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in stato di insolvenza finalizzata alla ristrutturazione industriale delle stesse sotto la supervisione del Ministro competente — **anche alle imprese** che intendono **avvalersi**, piuttosto che delle procedure di ristrutturazione economica e finanziaria, **delle procedure di cessione** di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Il « decreto Alitalia » ha anche individuato una specifica disciplina dell'amministrazione straordinaria per le grandi imprese operanti nei **settori dei servizi pubblici essenziali** volta a garantire la **continuità nella prestazione di tali servizi**.

Il Presidente del Consiglio dei ministri oppure il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto:

accordano l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi operanti nei servizi pubblici essenziali;

nominano il Commissario straordinario;

possono prescrivere specifiche attività per il raggiungimento dell'obiettivo di risanamento.

Le finalità conservative dell'azienda possono essere realizzate attraverso la cessione dei complessi aziendali. Il Commissario straordinario **individua l'acquirente** mediante **trattativa privata** tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio nel medio periodo e la rapidità dell'intervento, e fissa il prezzo di cessione ad un valore non inferiore a quello di mercato.

Il decreto ha previsto inoltre misure per la **tutela dei lavoratori**, estendendo la durata massima dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, e **benefici** per i **piccoli azionisti** o gli **obbligazionisti** di Alitalia — Linee aeree italiane S.p.A. Infine, per garantire la continuità aziendale di Alitalia, sono state introdotte **limitazioni alla responsabilità** degli amministratori, dei componenti del collegio sindacale, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

In materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è intervenuto anche il citato decreto-legge n. 185/2008 (« decreto anti-crisi »), che ha integrato la « legge Prodi-bis » (D.Lgs. n. 270/1999) in merito alle operazioni di cessione previste dal commissario straordinario nel programma di salvataggio dell'impresa.

Made in Italy e lotta alla contraffazione

La **legge n. 55/2010** (35) reca disposizioni in materia di commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (anche con riferimento alla riconoscibilità e tutela dei prodotti italiani).

In particolare la legge istituisce, in tali settori, un sistema di **etichettatura obbligatoria** dei prodotti, che evidenzi il **luogo di origine** di ciascuna **fase di lavorazione** assicurando così la tracciabilità dei prodotti stessi.

Inoltre si consente l'**uso dell'indicazione « Made in Italy »** esclusivamente per i prodotti dei citati settori (oltre che per i prodotti conciari e del settore dei divani, come disposto dal Senato) le cui **fasi di lavorazione**, come individuate dallo stesso provvedimento, abbiano avuto luogo **prevalentemente nel territorio italiano**.

Infine, si prevedono sanzioni amministrative pecuniarie e il sequestro e la confisca delle merci nel caso di violazione delle disposizioni del provvedimento, che se reiterata o commessa mediante attività organizzate è soggetta a sanzione penale.

Il decreto-legge n. 135/2009 (36) era già intervenuto, con l'articolo 16, a tutela del **made in Italy**.

In particolare, i commi 1-4 hanno introdotto una regolamentazione dell'uso di **indicazioni di vendita** che presentino il prodotto come **interamente realizzato in Italia**, quali « 100 per cento *made in Italy* », « 100 per cento Italia », « tutto italiano » o simili, prevedendo una sanzione penale per l'uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione.

Invece, con i commi 5-8 è stata sanzionata la condotta del produttore e del licenziatario che **maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani**, a tal fine modificando la precedente disciplina in materia. Le modifiche così introdotte da una parte sono volte a superare i limiti interpretativi e applicativi posti dalle disposizioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge n. 99/2009 – a sua volta intervenuto a modificare

la disciplina contenuta nell'articolo 4, comma 49, della legge n. 350/2003 (finanziaria 2004) – specificando la condotta sanzionata e qualificando la violazione come illecito amministrativo, mentre dall'altra si sono rese necessarie per evitare possibili profili di contrasto delle stesse disposizioni con la normativa comunitaria. Con riferimento alla norma in esame il Ministero dello sviluppo economico ha emanato una circolare esplicativa.

La legge n. 99/2009 contiene numerose norme che mirano a rafforzare la tutela della proprietà industriale e gli strumenti di lotta alla contraffazione, anche sotto il profilo penale.

Come già ricordato con esse sono state rese più stringenti, a tutela del **made in Italy**, le sanzioni in caso di mendace indicazione di provenienza o di origine.

L'azione di contrasto alla contraffazione e alle frodi è stata potenziata anche per i prodotti agroalimentari ed ittici.

Alle indagini per i delitti di **contraffazione** è stata estesa la disciplina delle « **operazioni sotto copertura** », consistenti in attività di tipo investigativo affidate in via esclusiva ad ufficiali di polizia giudiziaria, infiltrati sotto falsa identità negli ambienti malavitosi al fine di reperire prove e accertare responsabilità.

Inoltre, si è disposto che i **beni mobili registrati sequestrati** (automobili, navi, imbarcazioni, natanti e aeromobili) nel corso dei procedimenti per la repressione di tali reati siano affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia o ad altri organi dello Stato o enti pubblici non economici **per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale**.

Si è stabilito, altresì che, salvo che il fatto costituisca reato, si proceda a **confisca amministrativa dei locali** ove vengono prodotti, depositati, detenuti per la vendita o venduti i materiali contraffatti, salvaguardando il diritto del proprietario in buona fede.

Presso il Ministero dello sviluppo economico è stato istituito il **Consiglio nazionale anticontraffazione**, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione,

al fine di migliorare l'azione complessiva di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

Più in generale, la legge n. 99 ha introdotto **modifiche al Codice della proprietà industriale** (D.Lgs. n. 30/2005) incidendo su profili sia di natura sostanziale sia processuale. Per quanto riguarda i profili sostanziali le modifiche riguardano, tra l'altro, il diritto di priorità per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità e i limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore ai disegni e modelli industriali. Con riferimento ai profili processuali si segnala, tra le altre modifiche, l'eliminazione del riferimento all'applicazione del rito societario per i procedimenti in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e l'ampliamento delle controversie devolute alle sezioni specializzate. Inoltre, la legge **delega** il Governo ad adottare **disposizioni correttive o integrative** del richiamato Codice, anche con riferimento ai profili processuali. A tale previsione, acquisiti i pareri parlamentari sullo schema di decreto iniziale (atto n. 228), è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 131/2010.

Nella seduta del 13 luglio 2010 la Camera ha approvato, con limitate modifiche, il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 12 e Doc. XXII, n. 16 (Doc. XXII, n. 12-16-A), che istituisce una Commissione parlamentare monocamerale di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale. La deliberazione di inchiesta parlamentare è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2010.

Incentivi per il rilancio dei consumi

Il **decreto-legge n. 40/2010** (37), all'articolo 4, comma 1, istituisce un **Fondo per il sostegno della domanda** finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e miglioramento della sicurezza sul lavoro, con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2010. Come stabilito dal DM 26 marzo 2010, con cui sono state

definite le modalità di erogazione mediante contributi delle risorse del Fondo, beneficiano degli incentivi gli acquisti di: motocicli, elettrodomestici a basso consumo, cucine componibili complete di elettrodomestici efficienti, rimorchi, gru per l'edilizia, macchine agricole, motori nautici, componenti elettrici ed elettronici per l'efficienza energetica industriale, internet veloce per i giovani. I consumatori e le imprese possono acquistare i prodotti con gli incentivi a partire dal 15 aprile 2010. È previsto inoltre un contributo per l'acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica da adibire a prima abitazione, nel limite massimo di 7000 euro. Nel corso dell'esame parlamentare, i contributi per le gru a torre sono stati riconosciuti anche per gli acquisti tramite locazione finanziaria e quelli destinati ai motocicli sono stati estesi anche alle biciclette a pedalata assistita.

SINTESI DELLE AUDIZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELL'INDAGINE

Distretti industriali (38)

Nel corso delle audizioni di alcuni dei distretti industriali più rappresentativi del territorio nazionale sono state evidenziate alcune criticità e conseguentemente sono stati suggeriti sia interventi urgenti ed immediati, sia interventi strutturali a medio-lungo termine.

Per quanto riguarda gli interventi del primo tipo, è stato sottolineato da più di un interlocutore che, al fine di garantire, nell'attuale congiuntura economica, un livello soddisfacente di **liquidità delle imprese** sembrerebbe rendersi necessario un allentamento dei parametri imposti dagli accordi di Basilea 2 per permettere alle aziende di superare l'attuale momento di difficoltà e rimanere sul mercato, mantenendo gli attuali livelli occupazionali. Inoltre, sempre per favorire la liquidità delle imprese, si è suggerito lo spostamento in avanti delle scadenze di pagamento di imposte e contributi. Gli auditi hanno

inoltre proposto interventi urgenti sul piano della riduzione del carico fiscale e contributivo, con l'abolizione dell'IRAP che paradossalmente colpisce anche le aziende in perdita o, in subordine, la diminuzione della percentuale di acconto dell'IRAP, una deducibilità totale degli oneri finanziari ai fini IRAP, la previsione della deducibilità totale dell'IRAP dall'IRES e dall'IRPEF ovvero almeno l'aumento del limite di deducibilità della stessa imposta attualmente fissato al 10 per cento. Inoltre si è proposto l'aumento della deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES. Per quanto riguarda gli **studi di settore**, pur rilevando che rispetto alla loro prima introduzione sono stati fatti dei correttivi, si è proposto di ridimensionarne realmente la portata sia stabilendo a livello normativo — azione che è già stata, in parte, intrapresa a livello giurisprudenziale — che gli studi di settore non possano da soli giustificare un accertamento, ma che debbano concorrere con altri elementi, sia rivedendo i metodi di calcolo ed i moltiplicatori per tener conto del peggioramento dell'andamento dell'economia.

Per quanto riguarda gli interventi strutturali a medio-lungo termine per sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo, si è da più parti sottolineato la necessità di interventi di **sostegno al made in Italy** con l'introduzione di un sistema di etichettatura obbligatoria per i prodotti commercializzati nell'Unione europea e di incentivi all'aggregazione di impresa al fine di intervenire sull'assetto dimensionale del tessuto produttivo.

Sul tema dei **dazi** d'ingresso si è sottolineato che mentre nella UE sono indiscutibilmente bassi, esistono mercati primari che mantengono barriere quasi impenetrabili per i nostri prodotti. È quindi considerato necessario che tutti gli stati membri del WTO rimuovano le barriere non tariffarie che ostacolano l'accesso ai mercati. Occorre inoltre insistere affinché la UE promuova a livello mondiale l'adozione di standard di reciprocità a livello sociale e ambientale, per evitare fenomeni di *dumping*, nonché il divieto di quelle

forme di sussidi alle imprese che rappresentano uno dei maggiori fattori distorsivi della competizione internazionale.

Secondo i soggetti auditi, in particolare i rappresentanti del distretto della ceramica di Sassuolo, il recupero della competitività passa sicuramente attraverso il problema dell'**energia** e in particolare del gas naturale (metano), il cui differenziale di costo in Italia rispetto ai competitori europei — con tariffe del 30 per cento più alte rispetto ai nostri concorrenti — penalizza pesantemente le imprese industriali energivore. Occorrono quindi politiche a sostegno della concorrenzialità nel mercato del gas, dell'accesso alle reti, del potenziamento della capacità di stoccaggio (a vantaggio non solo dei clienti domestici ma anche dei clienti industriali), per garantire una maggiore pluralità e differenziazione sul lato dell'offerta in modo da ridurre il costo del gas, principale materia prima di molte industrie manifatturiere (e in particolare di quella delle ceramiche). Il costo dell'energia è stato segnalato come elemento strutturale di debolezza anche del mercato dei filati e delle calze laddove in Italia si paga circa il 20-30 per cento in più degli altri concorrenti e rispetto alla Francia quasi il doppio.

Un contributo decisivo per lo sviluppo e la competitività dei distretti è dato dagli investimenti in **ricerca e innovazione**. Per quanto riguarda i distretti del tessile è stato messo in evidenza che per innovare questo settore bisogna andare, innanzitutto, verso un tessile «etico». Per esempio, da tempo è stata avviata la produzione di tipi di tessuto senza emissione di gas ad effetto serra. L'innovazione sui tessuti vuol dire tessuto tecnico e non solamente tessuto per abbigliamento. Per quanto riguarda i distretti del settore forbici e coltelli si è evidenziato che gli investimenti in ricerca e innovazione, mentre negli anni dal 2001 al 2004 sono stati molto esigui, negli anni più recenti sono aumentati considerevolmente per evitare una altrimenti inevitabile decadenza e hanno riguardato sia il *design* sia la tecnologia. Per quanto riguarda il distretto della ceramica (di Sassuolo) si è eviden-

ziato che competitività significa anche innovazione, e al riguardo di notevole rilievo è la realizzazione dei « tecnopoli » di Civita Castellana e Sassuolo, due interventi molto importanti per dare un segnale della volontà di superare questo momento di crisi attraverso l'innovazione e soprattutto la formazione.

Un discorso a parte va fatto per l'**occupazione** e il sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro. Ferma la priorità di cercare di evitare licenziamenti e disoccupazione — anche garantendo una adeguata liquidità alle imprese — si è quasi unanimemente osservata la necessità di maggiori risorse finanziarie da destinare agli **ammortizzatori sociali** con particolare riferimento ad interventi di prolungamento della CIG ordinaria e straordinaria, alla cassa integrazione in deroga (soprattutto per le imprese artigiane) e ai contratti di solidarietà, nonché la necessità di rendere più spedite le procedure di accesso da parte delle imprese a questi strumenti di sostegno del reddito.

Autorità garante della concorrenza e del mercato (39)

Il presidente Catricalà ha sottolineato che l'industria manifatturiera già da lungo tempo è più esposta di altre alla concorrenza internazionale. Non esiste, infatti, alcun monopolio naturale che possa proteggere le imprese italiane. Già nel 1947 con il GATT (General agreement on tariffs and trade) e poi con l'Organizzazione mondiale del commercio del 1994, si è assistito a una progressiva caduta dei dazi, che ha comportato una piena e assoluta concorrenza a livello globale e una crescita del prodotto interno lordo di tutti i paesi industrializzati.

L'Italia mostra una peculiarità: ha qualche grande azienda, ma a reggere la struttura produttiva sono le piccole e medie imprese, che trovano nei distretti industriali un terreno favorevole per lo sviluppo. Vi sono grandi aziende, alcuni *big players* nel settore della meccanica, dell'aeronautica, nel settore militare, nell'ottica e nell'alimentare, nonché nella moda

e nelle costruzioni. Però, sia che si parli di grandi imprese oppure di piccole e medie imprese, il modello italiano è fondato sulle esportazioni. In questo ambito, si registrano realtà eccellenza, in particolare il tessile, la ceramica, le calzature, il pelame, la moda in generale e la meccanica di precisione che, tuttavia, hanno risentito della crisi internazionale. È peraltro vero che le aziende italiane soffrono più di altre aziende europee di un deficit di sistema dovuto soprattutto a inefficienze della produzione, che dipendono dagli eccessivi costi dell'energia, da una burocrazia eccessiva e lenta, da un sistema fiscale particolarmente farraginoso, dalla insufficiente dotazione infrastrutturale (con riguardo sia al trasporto, sia alla logistica), dalla mancanza di una rete di collegamento tra formazione, ricerca e imprese. A ciò si deve aggiungere il costo elevato dei servizi bancari e delle assicurazioni nonché quello delle professioni e dei servizi in genere: tutti oneri che costituiscono costi di produzione tali da non consentire alle nostre imprese di competere efficacemente, sulla scena europea. In realtà, per un lungo periodo, l'Italia è riuscita a compensare questi svantaggi utilizzando il meccanismo di svalutazione compensativa della lira che metteva le nostre imprese in grado di esportare a prezzi competitivi. Questa situazione è — per fortuna — cambiata, ma di fatto le esportazioni, nella quota dei volumi di esportazioni mondiali, si sono ridotte. Sono poi entrati nuovi protagonisti sulla scena mondiale del commercio, quali l'India, il Brasile e la Cina. Esaminando le bilance commerciali, si può osservare che in realtà pareggiamo con quasi tutti gli Stati ma, rispetto alla Cina, importiamo molto più di quanto esportiamo. Questi Paesi hanno, purtroppo, la possibilità legale di imporre tariffe all'importazione più alte di quelle che possiamo imporre loro e ciò perché vengono ritenuti Paesi emergenti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio. Hanno quindi la possibilità di creare all'Italia questo ulteriore svantaggio, oltre al ben noto *dumping* sociale che deriva dal sistema meno ga-

rantista dal punto di vista sia del costo del lavoro sia della sicurezza e dell'ambiente.

Le nuove economie emergenti detengono, dunque, due vantaggi rispetto all'Italia: la possibilità di imporre dazi, ma anche quella di tenere bassi i propri costi. Ciò non è invece possibile per le economie più avanzate. Al riguardo l'Antitrust ha quindi espresso l'auspicio che non si ricorra a forme protezionistiche, nemmeno nei confronti di questi Paesi, poiché l'interesse nazionale alla libertà dei mercati è molto più importante rispetto all'interesse verso singole protezioni. Semmai sono le condizioni di accesso al mercato che avrebbero dovuto essere discusse prima, nel momento in cui questi Stati sono entrati nel mercato mondiale. A giudizio dell'Antitrust, l'Italia non dovrebbe sollecitare misure protezionistiche, trattandosi di un paese che, senza assoluta libertà di commerci, soffrirebbe in termini di ricchezza e benessere per tutti i cittadini.

Le strategie che l'Antitrust suggerisce, pertanto, sono in primo luogo, la riallocazione delle energie lavorative sui livelli più alti della filiera produttiva e sui livelli più raffinati dal punto di vista tecnologico; in secondo luogo, se e quando possibile, la delocalizzazione della produzione che finora ha prodotto buoni risultati. Esiste una parte vitale della nostra industria in grado di reggere il confronto, che deve servire da traino anche per le altre industrie manifatturiere che soffrono maggiormente la competizione.

Un dato che oggi, occorre sottolineare è che le concentrazioni, cioè gli investimenti di imprese su imprese, si sono fortemente ridotte. L'Antitrust dispone infatti un sistema di rilevazione molto efficiente del fenomeno degli investimenti di acquisti di imprese rispetto ad altre imprese — sia che si tratti di acquisizione oppure di fusioni — e ha potuto paragonare i quattro mesi di quest'anno rispetto agli stessi quattro mesi dell'anno scorso. Quest'anno c'è stato un calo numerico delle concentrazioni pari al 50 per cento. È un dato essenziale, dal quale si può dedurre quanto oggi sia bassa la propensione delle imprese ad acquistarne altre. Il calo unitario in valore

arriva, addirittura, al 70 per cento: ciò significa che si è di fronte a un decremento molto forte della ricchezza delle imprese, anche perché, effettivamente, le imprese quotate in borsa, rispetto all'anno precedente, valgono circa la metà nel 2009. Negli ultimi mesi del 2009 si è rilevata una lieve propensione ad aumentare le concentrazioni e, inoltre, il decremento per il settore manifatturiero appare minore. Le imprese manifatturiere, quindi, hanno certamente subito una diminuzione, inferiore però a quella delle altre imprese, poiché in termini di valore — quindi non in numero — sono diminuite « solo » del 58 per cento, rispetto al 70 per cento citato. Ciò si spiega anche con il fatto che le piccole e medie imprese hanno continuato ad aggregarsi in qualche modo e oggi seguono la generale ripresa dell'aggregazione.

Un dato positivo è che, nell'ultimo mese (maggio 2009), sono ripresi gli acquisti nella grande distribuzione. Ciò fa pensare che in qualche modo stiano risalendo i consumi ma, naturalmente, è troppo presto per fare un'affermazione ottimistica. È chiaro che, se ci saranno nuove aggregazioni, si creerà quell'efficienza di rete che l'Antitrust ha sempre richiesto alle piccole e medie imprese di perseguire, in quanto attualmente caratterizzate da una forse eccessiva polverizzazione sul territorio, anche per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la non capacità di fare sistema rispetto ai fornitori delle materie prime e dell'energia. Purtroppo, chi non riesce a crescere e a stimolare maggiore produttività nella propria azienda, non riesce neanche a conferire maggiore qualità al prodotto e si trova in grande difficoltà per quanto riguarda sia la vera e propria attività commerciale, sia la possibilità di consolidarsi attraverso piccole acquisizioni. Il sistema del credito, infatti, è restio a concedere qualsiasi forma di aiuto ad aziende che non appaiano profittevoli. D'altra parte, gli interventi pubblici selettivi di sostegno, già in passato, si sono dimostrati inappropriati. Quello che rimane da fare è una politica di sistema, che crei certamente una rete di protezione

per i lavoratori, ma che soprattutto affronti una volta per tutte e mantenga la riduzione dei costi di produzione.

Sulla politica energetica, che rappresenta un dato essenziale, l'Autorità lamenta la mancata proroga dei « tetti » sul gas. L'Antitrust ha proposto una proroga flessibile, che potesse tener conto — a discrezione del Governo o dell'Autorità preposta alla vigilanza sul settore — di « tetti » variabili in ragione dell'effettiva quantità di gas che entra in Italia, soprattutto dopo l'entrata in funzione del rigasificatore appena costruito a Rovigo. In particolare, si sta studiando anche la possibilità di suggerire una forma diversa di tariffazione per gli energivori, cioè per quelle imprese che spendono per l'energia un buon 20 per cento (alcune addirittura il 30, o il 35 per cento) del costo unitario di produzione del bene. Si tratta ad esempio, delle imprese del vetro, della ceramica, ma anche delle acciaierie. Si tratta di grandi consumatori di energia e soprattutto di gas, il combustibile più appropriato all'uso, anche perché, probabilmente, è quello che ha avuto la maggiore possibilità di essere trasportato in Italia.

È stata quindi evidenziata l'opportunità di prevedere una tariffa del gas (al momento uguale per tutti) che, per una parte, vada al mercato libero e rechi una parte dei costi di sistema. Sarebbe altresì auspicabile che i grandi energivori possano godere di una forma di decremento della tariffa al crescere del consumo di energia. Naturalmente, tali costi non devono essere sostenuti dai consumatori più piccoli perché si danneggerebbe il sistema nel suo complesso.

L'industria nazionale della distribuzione, altro aspetto da esaminare, non è stata in grado di penetrare i mercati esteri, a causa di gravi resistenze interne. Per favorire i piccoli commercianti, la grande distribuzione nazionale ha subito importanti blocchi in Italia, mentre i commercianti stranieri sono penetrati nel nostro Paese con i loro supermercati e centri commerciali. Si registra, inoltre, anche la

difficoltà, da parte della nostra distribuzione, di promuovere il *made in Italy* nei Paesi nei quali si intende esportare.

Il presidente Catricalà ha poi sottolineato la necessità di uno snellimento burocratico in un contesto caratterizzato da un eccesso di leggi, di duplicazione dei controlli, di sovrapposizioni di competenze. Non può realizzarsi uno snellimento burocratico efficace, se nell'attività procedimentale della pubblica amministrazione, che ormai vede intervenire più autorità a giusto titolo, non si prevede un momento finale in cui qualcuno si deve assumere la responsabilità della decisione — qualunque essa sia — anche contro le indicazioni provenienti da altri enti. Neppure ci saranno pratiche amministrative efficienti, fino a che il meccanismo dello *spoils system* creerà una stretta dipendenza dell'alta dirigenza dal potere politico, con una deresponsabilizzazione del potere politico stesso, in quanto oggi vige la separazione tra responsabilità politica e responsabilità amministrativa.

Più in generale, sul tema della struttura del sistema produttivo italiano e su un suo rafforzamento e allargamento della base dimensionale, l'Autorità ritiene che i distretti siano una buona esperienza di avvio per processi volti alla realizzazione di reti di imprese.

Compagnia delle Opere (40)

Il presidente della Compagnia delle Opere, Bernhard Scholz, ricorda che la Compagnia delle Opere è un'associazione di professionisti e imprenditori nata 22 anni fa, composta da 34 mila soci e con 41 sedi in Italia e 10 mila soci nel settore manifatturiero. La composizione dei soci rispecchia quella delle aziende in Italia, quindi per la maggior parte si tratta di piccole e medie imprese.

Osserva che l'origine della profonda crisi economica è da imputare, più che al sistema finanziario, alla cultura che lo ha generato che ha privilegiato l'obiettivo del guadagno immediato e la gestione finanziaria rispetto all'economia reale e, quindi, al lavoro. In questo momento di crisi la